



**ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5 TERAMANO**

**REGOLAMENTO  
PER  
L'ESERCIZIO  
DEL  
CONTROLLO ANALOGO**

**Delibera Commissariale n. 8 del 17 luglio 2010**

### ***ART. 1. Oggetto ed ambito di applicazione.***

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società Ruzzo Reti S.p.A e si applica in tutti gli atti giuridici che regolano la gestione del Servizio Idrico Integrato ed i rapporti tra la Ruzzo Reti S.p.A. e l'Ente d'Ambito n. 5 Teramano.
2. gli Organi gestionali della Ruzzo Reti S.p.A. sono assoggettati ai controlli previsti nel presente regolamento. I controlli svolti dall'Ente d'Ambito sono ulteriori e si aggiungono ai poteri di cui dispongono, ai sensi del diritto civile e commerciale, gli azionisti della società di capitale.
3. La Società in virtù dell'affidamento "in house" e per la parte di attività ad esso riconducibile, rappresenta un prolungamento amministrativo dell'Ente d'Ambito, degli Enti Soci e non Soci della Società, che se ne avvalgono per il perseguimento più efficiente, efficace ed economico dell'interesse pubblico inerente alla gestione del Servizio Idrico Integrato.
4. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra l'Ente d'Ambito e la Società, nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato dall'assoluto potere dell'Ente d'Ambito di controllo e direzione, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione del Servizio Idrico Integrato e del suo affidamento, senza autonomia decisionale da parte della società controllata per tutti quegli atti, procedimenti e iniziative che riguardano la gestione del servizio idrico integrato, in particolare l'attuazione delle direttive, della programmazione e delle previsioni fornite dal Piano d'Ambito approvato dall'Assemblea dell'Ente d'Ambito.
5. Il controllo è effettuato in forma di indirizzo (controllo preventivo) - monitoraggio (controllo concomitante) - verifica (controllo consuntivo) dall'Ente d'Ambito.
6. Altre modalità di controllo e verifica, con i correlativi obblighi per la società saranno previste nel contratto di affidamento del servizio. Quest'ultimo, in ogni caso, dovrà prevedere il potere dell'Ente d'Ambito, degli Enti Locali Soci e non Soci della società, di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento del servizio, ai fini di controllarne la regolarità, il raggiungimento ed il mantenimento della sua qualità.

### ***ART.2. Modalità di esercizio del controllo.***

1. L'Ente d'Ambito n.5 Teramano, attraverso i propri organi ed uffici, esercita il controllo sulla società secondo quanto riportato nel contratto di servizio, nei seguenti commi ed articoli nonché nell'allegato A del presente Regolamento.
2. L'Ente d'Ambito esercita il controllo di cui al presente regolamento in nome e per conto dei Comuni soci e non soci della Società, anche ogni volta che ne facciano richiesta, nel rispetto delle decisioni del singolo Consiglio Comunale.
3. Sono sottoposti all'approvazione dell'Ente d'Ambito, mediante controllo preventivo esercitato anche in nome e per conto di tutti i comuni facenti parte dell'ATO, gli atti fondamentali di gestione del servizio di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo:
  - a. il Programma degli interventi;
  - b. il Regolamento del S.I.I.;
  - c. la Carta del servizio;
  - d. ogni operazione immobiliare;
  - e. assunzione di mutui, concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
  - f. Bilancio, programmazione economico-finanziaria, atti di spesa più importanti;
  - g. programmazione degli obiettivi;
  - h. predisposizione delle linee strategiche dell'attività sociale;

- i. predisposizione della dotazione organica e sue variazioni;
  - j. atti di regolamentazione;
  - k. modifiche statutarie;
  - l. nomina, sostituzione e poteri degli amministratori e dei liquidatori;
  - m. riduzione o aumento del capitale.
4. In particolare tutti gli atti inerenti alla gestione e all'amministrazione adottati dagli organi di gestione della società Ruzzo Reti S.p.A., comportanti disposizioni di somme superiori complessivamente a €. 20.000,00 (Euro ventimila), debbono essere trasmessi all'Ente d'Ambito entro un congruo termine (indicativamente 5 o 3 giorni ovvero ad horas in caso di urgenza), anche in via telematica, per la presa d'atto ed eventuale richiesta di chiarimenti ovvero invito al riesame. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di invito al riesame l'efficacia degli atti di gestione ed amministrazione è sospesa e priva di effetti giuridici fino alla decisione definitiva da parte dell'Ente d'Ambito. Nel caso di necessità e di urgenza possono essere adottate adeguate misure cautelari idonee a non creare interruzioni del servizio.
  5. L'Ente d'Ambito, in contraddittorio con la Società Ruzzo Reti S.p.A., può esercitare i poteri di annullamento degli atti di gestione nonché quelli sostitutivi nel caso di inadempienze del Gestore stesso.
  6. La Società è tenuta ad adeguare le procedure interne per l'adozione e l'approvazione di atti ai contenuti nel presente Regolamento, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

#### **ART. 3- Controllo preventivo**

1. La Società entro il 15 novembre di ogni anno, e comunque, in ogni tempo, previa motivata richiesta, è tenuta ad inviare all'Ente d'Ambito ed ai comuni Soci copia della RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA e dell'allegato Piano economico di gestione riferito all'esercizio successivo.
2. Tale termine, per comprovati e giustificati motivi che saranno esplicitati nella premessa alla RELAZIONE testé citata, potrà essere prorogato di 30 giorni lavorativi consecutivi.
3. L'Ente d'Ambito invia parere ed osservazioni alla Società entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento, decorso inutilmente tale termine la Società potrà non prendere in considerazione le comunicazioni ricevute in ritardo.
4. Entro quindici giorni dall'avvenuto completamento della procedura di cui sopra, il Presidente della Società ha l'obbligo di convocare secondo le norme dello statuto, l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare la relazione previsionale e programmatica con l'annesso piano economico di gestione, nonché gli eventuali pareri ed osservazioni ricevuti dall'Ente d'Ambito.
5. Per quanto non contemplato dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dallo Statuto della Società.

#### **ART. 4- Controllo concomitante**

1. La Società è tenuta ad inviare all'Ente d'Ambito ed ai Comuni soci e non soci entro 30 giorni dalla chiusura del semestre, un REPORT nel quale sia contenuta l'analisi dell'andamento di gestione corrente, un quadro sintetico comparativo con la gestione previsionale approvata, ed i presupposti giustificativi relativi alle eventuali discordanze, nonché i provvedimenti correttivi adottati.
2. Il Presidente entro il 30 settembre, convoca l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla presa d'atto ed approvazione delle eventuali variazioni alla Relazione Previsionale e programmatica ed all'annesso Piano economico di gestione, che si rendessero urgenti e necessarie nel corso dell'esercizio.

#### **ART. 5- Controllo Consuntivo**

1. La Società entro 60 giorni lavorativi consecutivi dalla chiusura dell'esercizio è tenuta ad inviare all'Ente d'Ambito per l'esercizio del Controllo, ed in conoscenza ai Comuni socie e non soci gli atti propedeutici ed essenziali ai fini della redazione del Bilancio finale di esercizio, nonché le risultanze dello stesso per una corretta ed approfondita valutazione.
2. Nei trenta giorni successivi, il Presidente convocherà i Comuni Soci ad apposita riunione alla quale saranno presenti la Direzione Generale e tutti i capi servizio per eventuali approfondimenti e chiarimenti sulle osservazioni pervenute dall'Ente d'Ambito..
3. Tutte le valutazioni ed osservazioni inviate dall'Ente d'Ambito, prima della Convocazione dell'Assemblea di Bilancio, saranno oggetto di apposita discussione prevista nell'Ordine del giorno di convocazione della stessa.

#### **ART. 6- Attività Straordinaria**

1. L'Ente d'Ambito ed il Comune Socio e non Socio hanno diritto ad essere informati preventivamente su tutte le attività non connesse allo svolgimento ordinario del servizio, che si dovessero rendere necessarie sul proprio territorio; in particolare lavori straordinari.
2. La Società ha il dovere di informare tempestivamente l'Ente d'Ambito ed il Comune di tutte le emergenze connesse ad interruzioni del servizio non programmabili.
3. La Società ha il dovere di relazionare all'Ente d'Ambito ed al Comune Socio e non Socio il superamento delle stesse e le soluzioni adottate.

#### **Art. 7- Incontri**

1. L'Ente d'Ambito ed il Comune Socio e non Socio hanno diritto a promuovere ed ad ottenere dalla Società, incontri e riunioni anche pubbliche, per verificare e relazionare in ordine alle attività svolte dalla Società, o in ordine a problematiche specifiche relative al proprio territorio, da tenersi presso la Casa Comunale.

#### **ART.8 – Accesso agli Atti**

1. L'Ente d'Ambito ed il Comune Socio e non Socio hanno diritto, previa preventiva comunicazione e richiesta scritta all'accesso, visione e copia di tutti gli Atti connessi alla gestione ed alle attività della Società, compatibilmente con le norme che regolano la tutela della Privacy.
2. Tale diritto è esteso a tutti i Consiglieri Comunali che ne faranno richiesta al proprio Comune di appartenenza, secondo le norme contenute nei rispettivi Regolamenti comunali che ne disciplinano il diritto.

#### **ART. 9 Controlli dei comuni non soci**

1. Gli atti fondamentali della gestione di cui agli articoli precedenti sono sempre inviati per conoscenza ai Comuni non Soci per i quali la Ruzzo Reti S.p.A. gestisce il servizio in forza dell'affidamento da parte dell'Autorità d'Ambito.

#### **ART. 10 – Norma finale**

1. Qualora successivamente alla data di approvazione del presente regolamento intervenissero norme legislative di qualsiasi fonte in quanto applicabili, il regolamento stesso si riterrà automaticamente modificato in forza di legge, ovvero su proposte migliorative da parte dell'Ente d'Ambito, nelle parti oggetto della modifica.

2. L'Ente d'Ambito e la Società procederanno alla presa d'atto delle modifiche intervenute nella prima riunione utile che dovrà tenersi, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

**PROCEDURE APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO**

**Art. 1**

**Atti fondamentali di gestione**

1. Il calendario dei lavori del Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi C.d.A.) della società o comunque le convocazioni del C.d.A. complete dell'ordine del giorno devono essere trasmesse all'Ente d'Ambito al momento della loro trasmissione ai componenti del C.d.A. della Società secondo le previsioni dello statuto societario.
2. Tutte le deliberazioni del C.d.A. della Società devono essere inviate all'Ente d'Ambito prima della loro approvazione o adozione. Prima dell'adozione da parte della Ruzzo Reti S.p.A. lo schema di delibera e/o di atto di gestione comunque denominato deve essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Ente d'Ambito corredato di relazioni ed atti propedeutici.
3. L'Ente d'Ambito procederà all'esame ed all'approvazione degli atti di norma entro 15 gg. lavorativi, salvo sospensioni per eventuali chiarimenti e/o richieste di elementi integrativi di giudizio.
4. Per atti fondamentali si intendono a mero titolo esemplificativo quelli di cui all'art. 2 del Regolamento.

**Art.2**

**Altri atti di gestione**

1. Tutti gli atti di gestione devono essere inviati per conoscenza all'Ente d'Ambito. Gli atti di gestione adottati dal C.d.A. della Ruzzo Reti. S.p.A. devono richiamare nelle premesse gli atti fondamentali di gestione del servizio, approvati preventivamente dall'Ente d'Ambito
  2. Nella premessa degli atti deve essere, inoltre, riportata una dettagliata motivazione e la documentazione eventualmente richiamata.
  3. Gli atti di gestione che comportano una spesa superiore a 20.000,00 Euro e che non rientrano negli atti di indirizzo e previsionali di bilancio e/o di assegnazione di risorse, (nei quali vengono fissate le modalità di acquisizione di servizi e forniture) devono essere inviate all'Ente d'Ambito entro 5 gg dalla loro adozione.
  4. L'Ente d'Ambito entro 10 gg. lavorativi dal ricevimento procederà alla presa d'atto o richiesta di chiarimenti sulla legittimità dell'atto, comunicandola alla Ruzzo Reti. S.p.A.. Oltre i 15 gg. lavorativi dal ricevimento l'atto si intenderà visto senza rilievi.
  5. Per gli atti fondamentali il controllo verrà effettuato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente d'Ambito.
  6. In caso di somma urgenza, possono essere adottati ed attuati tutti gli atti di gestione necessari nel rispetto della normativa nazionale e regionale dandone comunicazione successiva all'Ente d'Ambito.
-